

ORIGINALE



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Area: AREA TECNICA

Servizio: SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

NR. Progr.

371

Data

06/12/2014

Copertura Finanziaria

CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CAMPIONI DI PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A CONTROLLO, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ISPEZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 76/2014 (ART.12 L.R. DEL 30 LUGLIO 2013, N. 15) E MODALITA' OPERATIVE DI CONTROLLO DEI PROGETTI STRUTTURALI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Li, 06/12/2014

IL RESPONSABILE DI AREA

Scacchetti Davide

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal al .

Dalla Residenza Municipale addì

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Garuti Aldina

OGGETTO:

CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CAMPIONI DI PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A CONTROLLO, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ISPEZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 76/2014 (ART.12 L.R. DEL 30 LUGLIO 2013, N. 15) E MODALITÀ OPERATIVE DI CONTROLLO DEI PROGETTI STRUTTURALI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con Legge Regionale del 30 luglio 2013 n. 15 sono state previste modifiche di particolare rilevanza in tema di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità con particolare riguardo alla tematica dei controlli da effettuarsi, anche a campione;
- successivamente con l'art. 52 della L.R. del 20 dicembre 2013 n. 28 sono state apportate tra l'altro, modifiche agli artt. 23, 24 (abrogato) e 26 della L.R. 15/2013;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 27.01.2014 la Regione Emilia Romagna ha provveduto all'emanazione dell'Atto Regionale di coordinamento tecnico di cui all'art. 12 comma 4 lettera e) della L.R. 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell'ispezioni sulle opere realizzate;

Considerata la necessità ed opportunità di dare attuazione ai contenuti della L.R. citata e s.m.ei.;

Considerato che l'art. 14, comma 5, L.R.15/2013, per gli interventi edilizi oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevede la possibilità che, le Amministrazioni comunali definiscano modalità di controllo a campione per le verifiche che il SUE (Sportello unico per l'edilizia) deve compiere entro 30 gg dalla presentazione delle SCIA, qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico di tutte quelle presentate;

Ravvisata l'opportunità di attivare il controllo sistematico di tutte le SCIA presentate per quanto attiene la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento (art. 14, comma 5);

Ritenuto di estendere le modalità di controllo sistematico delle SCIA anche alle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CIL.A), nelle more di specifiche disposizioni in merito ed in considerazione di quanto esposto nella circolare della Regione del 02/08/2010 (contenente le indicazioni applicative relative all'attività edilizia libera) ed in particolare il punto 5.3. La verifica è volta ad accertare la completezza e la regolarità formale della comunicazione, la presenza di tutte le autorizzazioni/atti di assenso prescritti per l'intervento dalle normative di settore.

Considerato altresì che:

- l'art. 23, comma 7, L.R.15/2013, nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, prevede che le Amministrazioni comunali per almeno il 25% delle richieste di certificato di conformità edilizia e di agibilità, presentate al SUE per gli interventi edilizi che secondo il comma 6 del medesimo articolo sono da sottoporre a controllo sistematico (nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, varianti essenziali), possano definire modalità di controllo a campione, qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico di tutte le opere realizzate;
- l'art. 23, comma 8, prevede la modalità ordinaria del controllo a campione per almeno il 25% delle richieste di certificato di conformità edilizia e di agibilità, presentate al SUE per gli interventi edilizi, di minore rilievo, diversi da quelli indicati dal comma 6;
- l'art. 23, comma 10, precisa che il controllo sulle richieste di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità è volto a verificare, previa ispezione dell'edificio:
 - a) che le varianti eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;
 - b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;

DETERMINAZIONE NR.371 DEL 06/12/2014

- c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;
- d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate;

Considerata la limitatezza delle risorse organizzative disponibili, che non consentono di eseguire il controllo sistematico di tutte le richieste di conformità edilizia e agibilità presentate e valutata pertanto l'impossibilità di provvedere interamente alle ispezioni delle opere realizzate;

Dato atto che:

- per quanto attiene alla formazione del campione, ai sorteggi e alle modalità di controllo anche mediante ispezione dell'edificio si applica quanto stabilito nell'atto di coordinamento tecnico, a cui si rinvia integralmente;
- a norma dell'art. 12, comma 2, LR 15/2013, entro centottanta giorni dall'approvazione dell'atto di coordinamento operata con la citata deliberazione, i Comuni della Regione devono recepire i contenuti dell'Atto di coordinamento con deliberazione del Consiglio Comunale e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili;
- che decorso inutilmente il termine di 180 giorni sopra citato, le disposizioni dell'Atto di coordinamento trovano diretta applicazione, a norma dell'art.16, comma 3-bis della legge regionale n. 20 del 2000;

Visto che nel caso del Comune di Sant'Agata Bolognese non sussistono previsioni regolamentari o amministrative riferite ai contenuti di cui all'art. 23 della L.R. n. 15 del 2013 che risultino incompatibili con le previsioni dell'atto di coordinamento regionale e che pertanto, è possibile disporre l'immediata applicazione dello stesso, attraverso l'emanazione della presente determinazione di natura tecnico organizzativa per sostituire le modalità di controllo operanti;

Considerato che le norme del RUE vigente, in particolare, art.93 "controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio attività" e art.99 "controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire" in quanto di diretta applicazione e/o mero recepimento delle norme della LR 25/11/2002 n. 31 devono considerarsi implicitamente abrogati per effetto delle nuove disposizione di legge e che alla prima variante al RUE utile si effettuerà, a mero titolo ricognitorio, la soppressione degli articoli suddetti;

Visti:

- la L.R. 15/2013 e s.m.ei.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2014/94 del 27/01/2014 che ha approvato l'atto denominato "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)" al fine di definire per tutti i Comuni della Regione, un quadro di disposizioni applicative uniformi, in ordine a tutte le ipotesi di controlli a campione delle pratiche edilizie contemplati dalla stessa LR 15/2013 (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8), nonché in ordine alle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23 comma 10);
- il decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014;

Visti altresì:

- la L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (entrata in vigore il 01/06/2010) recante tra l'altro l'obbligo del preventivo deposito del progetto strutturale presso lo Sportello Unico Edilizia, nonché i controlli a campione sulle DIA, sui Permessi di Costruire e sulle pratiche di edilizia libera da parte della Struttura Tecnica Competente in Materia Sismica;
- l'art. 13 della citata L.R. 19/2008, ed in particolare il comma 4, che prevede da parte della Struttura Tecnica competente l'esame dei progetti depositati nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli articoli 11 e 17 della L.R. 31/2002 (ora abrogata);
- il "Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (Titolo IV della L.R. 19/2008)" PG 0194001 del 29/07/2010, che, al punto 3.2,

DETERMINAZIONE NR.371 DEL 06/12/2014

fornisce modalità operative per le procedure di controllo di merito dei progetti soggetti a deposito riconducibili a Denunce di inizio attività, Permessi di costruire nonché attività edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001, rimandando ad un apposito provvedimento comunale la definizione dei criteri di selezione dei campioni di pratiche.

- l'Ordinanza n° 27 del 12 marzo 2013 che stabilisce i controlli sui progetti strutturali degli interventi finalizzati alla ricostruzione post sisma, in attuazione della L.R. n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la successiva Ordinanza n. 59 del 4 luglio 2014 "Rettifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013 "Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici" che sottopone a controllo a campione la quota del 25% delle pratiche sismiche sottoposte a deposito nei Comuni classificati a bassa sismicità (zona 3);

Vista la summenzionata Ordinanza n. 59/2014 che prevede che, sul campione selezionato per il controllo del progetto strutturale, temporaneamente ed in attesa della definizione di criteri omogenei per selezionare un campione unico, il Comune può coordinarsi anche con i controlli previsti dalla L.R. 15/2013.

Dato atto che i controlli a campione, sino all'entrata in vigore della L.R. 15/2013, sono stati effettuati come da determinazione del responsabile n. 540 del 29/12/2010, la quale si intenderà superata a seguito dell'entrata a regime delle presenti disposizioni operative;

Visti infine:

- il Decreto Sindacale n. 06 del 03/04/2012 di conferimento al sottoscritto dell'incarico relativo alla Posizione Organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, ed il successivo Decreto Sindacale di proroga n. 5 del 29/05/2014;
- il D.lgs. n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs. 267/2000 "T.U.E.L." e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. di applicare l'atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art.12 LR 15/2013 sui criteri di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo (art.14, comma 5; art.23 comma 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art.23 comma 10) approvato con deliberazione di Giunta regionale n.76 del 27 gennaio 2014;
2. di stabilire i seguenti criteri di controllo delle **Segnalazioni Certificate di Inizio dell'Attività edilizia (S.C.I.A) e delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL.A)**:
 - controllo sistematico per quanto attiene la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento (art. 14, comma 5);
3. di dare atto, come esplicitato nelle premesse, dell'esistenza di oggettive esigenze organizzative dello Sportello Unico per l'Edilizia che non consentono di eseguire il controllo sistematico di tutte le richieste di conformità edilizia ed agibilità presentate, in particolare per quanto riguarda le ispezioni delle opere realizzate;
4. di stabilire, pertanto, i seguenti criteri di controllo delle **richieste del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità e delle Dichiarazioni Asseverate**:
 - controllo sistematico formale e di merito della documentazione presentata a corredo di tutte le richieste del certificato di conformità edilizia e agibilità e delle dichiarazioni asseverate dal direttore lavori/professionista abilitato (art.25 comma 5bis DPR 380/2001);
 - controllo a campione pari al 25% delle richieste presentate nei 15 giorni precedenti alla data di svolgimento del sorteggio, che avverrà a lunedì alterni alle ore 9,00, per quanto riguarda l'esecuzione delle ispezioni delle opere realizzate. Nel caso in cui tale giornata fosse festiva il sorteggio avverrà il

DETERMINAZIONE NR.371 DEL 06/12/2014

primo giorno feriale successivo; Le ispezioni dei fabbricati avverranno secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.5 della Delibera di Giunta Regionale n. 76/2014;

5. di individuare la **quota campione del 25% delle pratiche sismiche** sottoposte a deposito, al fine di uniformare i controlli previsti dalla L.R. 15/2013 con i controlli sui progetti strutturali degli interventi edilizi (Ordinanza n. 59/2014);
6. di dare atto che sarà cura dello Sportello Unico per l'Edilizia provvedere a selezionare, le pratiche edilizie ed i progetti strutturali da assoggettare a controllo a campione;
7. di dare atto altresì che sarà cura della Struttura Tecnica competente, costituita presso la Regione E-R, procedere al controllo delle pratiche selezionate in merito all'osservanza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni;
8. di stabilire che potranno essere verificate ulteriori pratiche edilizie rispetto a quelle sorteggiate qualora ciò sia necessario in funzione degli adempimenti che questa Amministrazione è tenuta a svolgere in tema di vigilanza edilizia/urbanistica.
9. di dare atto che per le pratiche e i depositi strutturali sorteggiati verrà data immediata comunicazione agli interessati;
10. di ritenere implicitamente abrogati gli art.93 "controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio attività" e art.99 "controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire" del vigente RUE per effetto delle nuove disposizione di legge e che alla prima variante al RUE utile si effettuerà, a mero titolo ricognitorio, la soppressione degli articoli suddetti;
11. che il nuovo procedimento di controllo e sorteggio, secondo le modalità indicate nel presente atto, verrà avviato a partire **dal 5 gennaio 2015** e che il primo sorteggio sarà effettuato in data 19/01/2015;
12. di stabilire infine che è fatta salva la conclusione dei procedimenti di controllo in itinere alla data del 04/01/2015, ai sensi della precedente determinazione del responsabile n. 540 del 29/12/2010, la quale si intenderà superata a seguito dell'entrata a regime delle presenti disposizioni operative;
13. di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul sito web all'interno del portale "Territorio", come previsto dal punto 2 dell'atto di coordinamento.
14. di pubblicare sul sito del Comune il presente atto di recepimento dell'atto di coordinamento richiamato in premessa;
15. di dare atto che con la pubblicazione sul sito del Comune della presente determinazione si intende avvisato delle modalità di controllo sulle attività edilizie chiunque presenti domanda di conformità edilizia e agibilità;
